

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI MUSEI DEL PARCO

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della determina presidenziale in data odierna ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la collaborazione alla gestione sostenibile dei musei del parco”, che ha confermato gli indirizzi della politica amministrativa in relazione alla procedura di collaborazione alla gestione dei due musei del Parco e precisamente del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB) e del Museo Archeologico del Barro (MAB).

In ragione di quanto deliberato e per l’avvio della procedura in oggetto, ai sensi del D.M. n. 72 del 31.03.2022, si richiede la collaborazione di soggetti Enti Terzo Settore (ETS), o comunque non aventi fini di lucro, finalizzata all’attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità previsti dall’art. 55 e segg. del Codice del Terzo Settore “CTS”, di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

RICHIAMATI:

- l’art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative, valorizzando la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione di attività di interesse generale;
- gli art. 9 e 41 della Costituzione introdotti con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022. In particolare l’Articolo 9, parte degli articoli “*fondamentali*” della Costituzione, che già conteneva la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma attribuisce alla Repubblica anche la “*tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*”; quanto alla modifica all’articolo 41, afferma che la tutela di salute e ambiente possa limitare le attività economiche, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana, e come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali. Detta tutela costituzionale si assomma a quella già prevista dall’art. 117 comma 2 lett. s);
- il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” che afferma il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore; in particolare l’art. 55 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di

attività di interesse generale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore anche attraverso forme di co-progettazione poste in essere nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, ed in particolare l'art. 5 , c. 1, lett. e), f), i), k), t), elenca tra le attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio *«interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»* e l'art. 55, c. 1, laddove prevede che *“ In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;

- l'art. 6, Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore, del D.Lgs. n. 36/2023, del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117-codice del Terzo settore-, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in virtù dei principi indicati dai commi 1 e

2 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017, a mente del quale la “co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione (...);

- la l. r. 86/83 che definisce il “Piano generale delle aree regionali protette, le norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” che riconosce i parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

PREMESSO CHE:

1) La co-progettazione si manifesterà quale collaborazione alla gestione dei musei del Parco rispondendo a specifiche finalità tra cui:

- instaurare e disciplinare rapporti di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore:
 - con la volontà di condividere le responsabilità della funzione pubblica, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità locale;
 - attraverso la messa in comune di risorse, non solo economiche, tra P.A. e Terzo Settore, il quale viene ad operare non più come mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo, investendo risorse proprie in soluzioni progettuali;
- salvaguardare i principi di trasparenza, imparzialità e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica in argomento;
- valorizzare i soggetti del Terzo Settore per capacità organizzative e tecniche secondo una logica di sussidiarietà finalizzata a favorire l'affermazione e la crescita delle competenze dei soggetti coinvolti.

2) La co-progettazione si configura come accordo per favorire la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché gli Enti del Terzo Settore che si trovano a essere coinvolti nell'attuazione di specifici progetti operano non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo mettendo in campo risorse proprie e soluzioni progettuali.

3) L'ente partecipante dovrà presentare una proposta coerente con gli obiettivi programmatici e sostenibile, partendo dall'analisi del contesto del Parco regionale del Monte Barro per poi proporre una serie di prestazioni e di interventi che l'ente si propone di attuare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto del proprio Statuto, senza finalità lucrative, al fine di promuovere una migliore conoscenza dei valori dell'area protetta e del patrimonio culturale ivi racchiuso con particolare riferimento ai due musei MAB e MEAB in una dimensione inclusiva e di uguaglianza.

4) Sulla base delle proposte pervenute si procederà infine, nell'ambito del percorso sopra indicato, a delineare una complessiva proposta progettuale che metta a frutto le competenze e capacità degli stakeholder e consenta l'approvazione di un innovativo strumento partecipato di gestione sostenibile dell'accesso e della fruizione del Parco.

VISTI:

- la determinazione presidenziale in data odierna liberazione "Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la collaborazione alla gestione sostenibile

dei musei del parco”, che ha espresso formale atto di indirizzo per l’avvio di una procedura di co-programmazione e co-gestione per regolare la fruizione turistico-culturale-didattica dei musei dell’area protetta;

Tutto ciò premesso,

il **Parco del Monte Barro**, nell’ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge,

AVVIA UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l’individuazione/selezione di soggetti del Terzo Settore, con i quali avviare una relazione di partenariato, che manifestino la disponibilità alla collaborazione alla gestione dei due musei del Parco e precisamente del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB) e del Museo Archeologico del Barro (MAB). Le proposte dovranno essere coerenti con gli statuti dei due musei ed i rispettivi regolamenti.

ART. 1 - RUOLO DEL PARCO

Il Parco:

- cura la programmazione generale delle politiche di sviluppo dell’area protetta, il rispetto della biodiversità e del patrimonio culturale ivi racchiuso, la conservazione di detti valori e beni, azioni ed attività funzionali al mantenimento dei servizi ecosistemici in una dimensione inclusiva e di uguaglianza;
- orienta l’accesso ai servizi secondo i criteri e gli indirizzi dell’Amministrazione;
- vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte degli enti co-progettanti;
- compartecipa in termini di risorse alla realizzazione del progetto mediante un contributo a copertura delle spese.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso esclusivamente gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D. Lgs. 117/2017 e imprese sociali (D.lgs 112/2017 s.m.i.), in qualsiasi, che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore museale, in interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e nella sua promozione.

È fatto divieto agli enti co-progettanti di partecipare in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbiano già presentato domanda anche in forma associata.

Il percorso della co-progettazione rappresenta l’occasione per elaborare, congiuntamente con tutti gli ETS ammessi alla procedura, il progetto funzionale e gestionale che risponda in maniera migliore alle finalità espresse nella deliberazione e nell’avviso.

Nella rete in ogni caso devono essere presenti e attestate le seguenti competenze: organizzativa, culturale, ricreativa, di comunicazione.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti a pena di esclusione:

3.1. Requisiti di ordine generale:

1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94-95-96-97 del D. Lgs. 36/2023;
2. non versare nei confronti dell'Amministrazione procedente in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

3.2. Requisiti di ordine speciale:

3. Capacità tecnico-professionale:

Le proposte dovranno evidenziare i requisiti posseduti in tema di gestione di servizi museali, in riferimento ai settori demo-etno-antropologico ed archeologico.

In caso di RTI, il requisito è dato dall'insieme dei requisiti posseduti dal complesso dei soggetti facenti parte dello stesso. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati saranno individuate al termine della procedura di co-progettazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbia partecipato alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

4. Capacità economico-finanziaria:

Le proposte dovranno evidenziare di avere realizzato negli ultimi esercizi chiusi nell'ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente avviso entrate economiche medie complessivamente non inferiori a € 2.000/anno e disporre di adeguata copertura assicurativa per i propri associati.

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che dovranno essere auto dichiarati dall'interessato ed accertati dal Parco Monte Barro *in itinere*.

3.3. Dichiarazioni da rendere:

I partecipanti dovranno altresì attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in carta semplice resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- a) il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS di cui al D.lgs. n. 117/2017), ovvero la dichiarazione di trovarsi in fase di iscrizione nel

- R.U.N.T.S. (con facoltà di comunicare l'avvenuta iscrizione nel registro entro il 31.12.2023), e assenza di procedure di cancellazione in corso;
- c) la previsione nello statuto o nell'atto costitutivo di attività o servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
 - d) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile, qui richiamato per analogia;
 - e) nel caso della dotazione di dipendenti, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali e/o aziendali, del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
 - f) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC regolare);
 - g) di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori (per motivazioni razziali, etnici, religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;
 - h) il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
 - i) l'impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017), esonerando il Parco da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
 - j) La descrizione delle competenze e delle capacità acquisite, nonché delle esperienze effettuate, nel campo della gestione museale.

ART. 4 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE - AZIONI DA REALIZZARE CON IL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare alla collaborazione dovranno presentare una proposta originale in grado di sviluppare in modo articolato ed efficace le seguenti azioni:

1. custodia, accoglienza e orientamento dei visitatori fornendo indicazioni in merito alle raccolte museali nelle ore di apertura del MEAB e del MAB al pubblico;
2. collaborazione all'inventariazione, catalogazione e conservazione dei beni materiali e immateriali;
3. collaborazione all'accoglienza degli ospiti e visitatori in occasione di specifiche iniziative organizzate nel corso dell'anno;
4. svolgimento di varie attività allo scopo di mantenerne la fruibilità dei musei;
5. altre eventuali azioni coerenti con l'oggetto dell'avviso.

Il tutto deve avvenire nel rispetto del Regolamento del Museo Etnografico dell'Alta Brianza allegato alla delibera del C.D.A. n. 62 del 22.06.2005, a valere anche quale Carta dei Servizi.

ART. 5 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Parco Monte Barro e i soggetti selezionati, anche in forma collettiva, avrà durata di 3 anni rinnovabili per ulteriori anni 3 previa valutazione dei benefici conseguiti.

ART. 6 - QUADRO ECONOMICO-GESTIONALE DELLA COLLABORAZIONE

Il valore economico complessivo per la co-progettazione per la fruizione turistico-culturale-didattica che comporta l'accesso ai musei nell'area protetta, anche al fine di addivenire alla gestione sostenibile dell'accesso all'area e alla messa in campo di prestazioni funzionali ai servizi ecosistemici è stimato in euro 3.500,00/anno per il periodo del progetto.

Il valore economico è stato calcolato sulla base dei costi gestionali attuali.

ART. 7 - FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Approvazione del presente schema di avviso;
2. Istruttoria pubblica di selezione dei soggetti. La selezione sarà effettuata da un'apposita commissione tecnica sulla base dei criteri successivamente indicati.
3. Stipula della Convenzione: redazione del testo della convenzione e stipula. La convenzione avrà ad oggetto gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, ivi compreso il rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico del/dei soggetto/i selezionato/i, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto.

Il Parco Monte Barro si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto individuato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni rese necessarie dall'emergere di nuovi bisogni nel limite del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- di disporre e richiedere la rimodulazione di servizi ed interventi, con preavviso di almeno 3 mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali, nonché da minori risorse finanziarie.

In entrambi i casi le parti sono tenute a negoziare in buona fede e leale collaborazione anche le conseguenze di dette ipotesi, peraltro escludendo ogni ipotesi di risarcimento del danno.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno far pervenire a mano al protocollo del Parco Monte Barro oppure via **pec** al seguente indirizzo parco.barro@pec.regione.lombardia.it, **entro e non oltre le ore 12:00 del 20 agosto 2024**, un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, ovvero in caso di PEC sottoscritto digitalmente, con riportata la denominazione o ragione sociale del partecipante e la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI MUSEI DEL PARCO”

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.

Il plico chiuso e sigillato ovvero la PEC dovranno contenere, a pena di esclusione, tre buste separate chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura (ovvero tre cartelle contenenti documenti sottoscritti digitalmente) con l’indicazione della denominazione del partecipante e delle seguenti diciture:

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ammissione alla fase di co-progettazione (statuto, atto costitutivo, dichiarazioni come sotto specificato);

BUSTA 2 – PROPOSTA PROGETTUALE, che dovrà contenere la specifica proposta volta a realizzare gli obiettivi dell’avviso;

BUSTA 3 – PROPOSTA ECONOMICA, che dovrà contenere la stima dei contributi necessari per la realizzazione della proposta e del valore delle prestazioni, interventi e attività offerti.

Saranno esclusi:

- i plichi non integri;
- i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato.

BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La presente busta (o cartella in caso di invio tramite PEC) con la dicitura “Documentazione per l’ammissione alla fase di co-progettazione” dovrà contenere:

-domanda di Manifestazione di interesse (redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’ente partecipante con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta come da modello e compilata in ogni sua parte, riguardante la non sussistenza di motivi di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali a contrarre ed alla capacità tecnico-professionale;

- in relazione ai requisiti tecnico-professionali, il partecipante dovrà allegare un estratto curriculare evidenziante le capacità e le esperienze acquisite nella gestione museale.

BUSTA 2 - PROPOSTA PROGETTUALE

La busta ovvero la cartella inviata via PEC con la dicitura "Proposta progettuale" dovrà contenere il progetto, redatto secondo il modello allegato e sottoscritto.

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi.

BUSTA 3 – PROPOSTA ECONOMICA

Nella busta o cartella 3 il partecipante dovrà inserire un piano economico-gestionale di massima.

ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura, oltre alla concretizzazione della causa di esclusione disposte dalla legge, il fatto che la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE), la PROPOSTA PROGETTUALE, LA PROPOSTA ECONOMICA:

- manchino;
- non siano firmati dal co-progettante;
- siano stati inseriti nelle buste/nelle cartelle sbagliate;

Resta salva la possibilità di applicare il soccorso istruttorio ove consentito.

ART. 10 - PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Le domande pervenute saranno oggetto di verifica, per gli aspetti di regolarità documentale, da parte del Responsabile del Procedimento.

La valutazione della proposta progettuale è demandata ad una Commissione tecnica, nominata dal Parco dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti, che procederà sulla base e secondo l'ordine dei criteri sottoelencati.

Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati, utilizzando gli stessi come titoli delle parti in cui dovrà essere organizzato il documento.

Le proposte verranno valutate da una commissione tecnica, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, sulla base dei seguenti criteri:

Completezza, coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi: il progetto affronta tutti gli obiettivi proposti ed offre per ciascuno soluzioni ad esso coerenti	Fino a 30 punti
Esperienza complessiva: nei curriculum degli enti sono presenti le esperienze richieste dall'avviso	Fino a 30 punti

Articolazione e diversificazione delle attività in relazione ai valori ambientali e culturali alle fasce d'utenza	Fino a 20 punti
Interventi strutturali e dotazioni, Partecipazione ad eventi comuni	Fino a 10 punti
Previsione attività di fundraising: indicazione delle risorse aggiuntive anche di natura finanziaria cui si ritiene di poter accedere	Fino a 10 punti
TOTALE	PUNTI 100

Saranno considerati ammissibili i progetti con punteggio non inferiore a 50.

La Commissione procederà alla redazione della graduatoria di merito, che verrà pubblicata sul sito dell'ente.

L'individuazione definitiva del partner avverrà, sulla base dei criteri tutti sopra illustrati, con provvedimento formale che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 11 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Parco e gli enti di supporto e/o selezionati.

A tal fine, il Parco inviterà il soggetto selezionato a:

- stipulare la convenzione nel termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di co-progettazione e della condivisione del testo finale della convenzione stessa.
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il *partner* individuato sia un RTI o un consorzio ordinario di partecipanti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata.

ART. 12 – PUBBLICITA'

L'avviso e gli allegati sono pubblicati per 30 giorni consecutivi sul sito del Parco <https://www.parcobarro.lombardia.it/> e all'Albo pretorio online.

Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali saranno pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutti i documenti da presentare sono scaricabili dal sito istituzionale del Parco alla sezione "Bandi di gara e contratti".

Art. 13 – ALTRE INFORMAZIONI

Il Parco si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente avviso Pubblico ovvero di non procedere alla sottoscrizione della convenzione per motivi di interesse pubblico. In ogni caso, gli enti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese per effetto della mancata sottoscrizione della Convenzione.

Per motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di violazione delle norme e dei regolamenti vigenti specie a tutela dell'area protetta e dei beni dell'ente, il Parco potrà revocare in qualsiasi momento la Convenzione concedendo congruo termine per la riconsegna degli immobili oggetto di co-progettazione e per la liberazione dei locali.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della proposta progettuale è richiesto al soggetto giuridico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i quali vengono acquisiti ai soli fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnica del partecipante) nonché ai fini della stipula della convenzione e della sua esecuzione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste pena l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo", allegata al presente avviso. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Parco è contattabile all'indirizzo di posta elettronica direttore@parcobarro.lombardia.it. Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è dott. Mauro Villa.

Con la sottoscrizione della domanda di manifestazione di interesse e la presentazione della proposta progettuale, ciascun partecipante attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità di consenso al trattamento e alla trasparenza dei dati contenuti nei contributi progettuali apportati nell'ambito dei lavori al tavolo di co-progettazione.

Art. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura e per la definizione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere durante l'esecuzione del servizio e degli interventi oggetto di co-progettazione può essere proposto ricorso al TAR-Milano per la Regione Lombardia nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica. Si esclude il ricorso alla competenza arbitrale.

Si applicheranno le norme in materia di appalti pubblici ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 - MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI

L'interessato può richiedere l'accesso agli atti relativi al presente avviso, esclusivamente in forma scritta via PEC: parco.barro@pec.regione.lombardia.it. La richiesta va indirizzata al responsabile del procedimento.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del direttore del Parco dott. Mauro Villa.

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

- Modello di Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di ordine generale;
- Modello dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-96-97 del D. Lgs. 36/2023 nonché delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Modello dichiarazione per attestare la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale;
- Modello "Proposta Progettuale";
- Modello "Proposta economica";
- Informativa Privacy.

Galbiate, 31.7.2024